Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1124

3.6.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1124 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2025

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vino originario del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 89, lettera a), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 23 dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose ([3]) (l'«accordo») i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione.

(3) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2), dell'accordo i produttori individuali possono redigere e firmare il documento di certificazione purché ne siano stati autorizzati da uno degli organismi competenti.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione ([4]) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2018/273 per attuare l'articolo 23 dell'accordo consentendo l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento delegato per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada. Con tale modifica, il Canada è stato inserito nell'elenco dei paesi terzi in cui i produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione.

(5) Tuttavia l'uso della procedura semplificata per la certificazione dei prodotti importati del settore vitivinicolo non si limita a quanto disposto dall'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Riguarda anche la disposizione di cui all'articolo 21, lettera b), di tale regolamento delegato, che consente la presentazione di una versione semplificata della parte relativa al bollettino d'analisi del documento VI-1 per l'importazione di vini che sono provenienti dai paesi terzi dell'elenco i cui produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione e che sono confezionati in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, muniti di dispositivi di chiusura a perdere ed etichettati.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).

([3]) Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/91/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/840/oj).

(6) Al fine di dare correttamente attuazione all'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere rettificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 21, lettera b), di tale regolamento delegato anche per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.

(7) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273.

(8) Qualsiasi ulteriore ritardo nella corretta attuazione dell'articolo 23 dell'accordo causerebbe a sua volta ritardi nell'uso della versione semplificata della parte relativa al bollettino d'analisi del documento VI-1 per l'importazione di vino dal Canada. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«A. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):

— Australia

— Canada

— Cile

— Nuova Zelanda.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN